

L'angolo del giurista

La tutela della vittima (di reato): una fattispecie di rilevanza meramente civilistica?

Alice Cennamo*

Riassunto

Quale tutela per la vittima di reato? Dopo un'attenta ricerca si è giunti a concludere che non vi sono sentenze nelle quali sia stata espressa una particolare attenzione nei confronti di questa categoria. Resta dunque il sistema processual-penalistico, mediante gli strumenti dell'azione civile nel processo penale e delle figure della vittima di reato e del danneggiato dal reato, l'unico mezzo di salvaguardia dei diritti di chi ha subito un danno ingiusto.

Abstract

Which protection for the victims of crime? After careful search we conclude that there are not sentences in which a special attention to this category has been expressed. Therefore the victim shall claim his rights only in the penal system, by means of the instruments of the civil action and of the position of the damaged by the crime.

Résumé

Quel aide aux victimes d'infractions? À la suite d'une recherche méticuleuse, on doit remarquer l'absence de jugements qui accordent une attention spéciale à la victime. C'est donc seulement dans la procédure pénale que la victime peut faire valoir ses droits grâce à des dispositifs particuliers, par exemple la constitution de partie civile.

Scopo di questo articolo era commentare alcune sentenze penali nelle quali si riscontrasse un'attenzione particolare alla figura della vittima di reato ed alla sua conseguente tutela. Dopo svariate ricerche ed utilizzando diversi criteri si è giunti alla sconcertante conclusione che non vi sono nuove sentenze, ma nemmeno vecchie, nelle quali sia manifestato un particolare interesse nei confronti della figura della vittima. Come particolare si intende un interesse che vada oltre il ruolo di "motore di avviamento processuale" che spesso la vittima di reato ricopre (solitamente infatti, in campo penalistico, il procedimento viene instaurato

quando un soggetto vittima appunto di un reato ne dia conoscenza tramite denuncia querela alle autorità preposte - tranne i casi in cui la denuncia venga fatta esclusivamente da categorie ben definite, quali pubblici ufficiali). La *notitia criminis*, dunque, è l'input che la vittima dà al sistema perché venga infine perseguito il suo interesse di parte lesa. Purtroppo però è anche vero che il nostro sistema processual-penalistico è costruito con procedure rigide e funzionali che una volta attivate tendono a proseguire in maniera quasi meccanica, estromettendo o comunque lasciando partecipare

* Avvocato, dottoranda di ricerca in "Criminologia", Università di Bologna.

solo marginalmente la persona danneggiata dal reato.

Prima di procedere oltre, è bene sottolineare che, di regola, la persona offesa dal reato è anche la persona danneggiata dal reato¹, ma va precisato: la persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto criminoso². Il reato, oltre ad aver costituito un'offesa ad un bene giuridico, può anche aver causato un danno concreto: in tal caso chi ha commesso il reato è tenuto a risarcire il danno, che si può manifestare nelle forme del danno patrimoniale, del danno morale e del danno biologico. Con il codice del 1988 è stata fatta la scelta di riconoscere alla persona offesa un ruolo meramente penalistico, cioè volto ad ottenere unicamente la persecuzione penale del colpevole o presunto tale del reato; viceversa, al danneggiato (che si sia costituito parte civile) il codice riconosce un ruolo meramente civilistico, cioè volto a tutelare solamente l'interesse ad ottenere un risarcimento del danno derivante dal reato. Questo nella teoria perché in pratica la parte civile nel processo penale si comporta come un'accusa penale privata e viceversa la persona offesa il più delle volte partecipa con lo scopo di sostenere l'accusa nella ricerca di quegli elementi di fatto sui quali successivamente potrà essa stessa fondare la richiesta di risarcimento del danno. Ne

¹ Tonini P., *Manuale di Procedura Penale*, Giuffrè, Milano, 2006.

² Nel reato di calunnia il bene giuridico tutelato prevalentemente è l'amministrazione della giustizia anche se la giurisprudenza ritiene che il calunniato debba considerarsi persona offesa poiché anche l'interesse di tale soggetto è tutelato dalla fattispecie incriminatrice

deriva di conseguenza che durante le indagini preliminari viene tutelata solamente la persona offesa dal reato (nell'ottenere un rinvio a giudizio dell'imputato), non viene invece in nessun modo tutelata la situazione soggettiva del danneggiato dal reato. Formulata però l'imputazione, assistiamo ad un capovolgimento dei ruoli e delle tutele: la persona offesa (che per essere tale non deve costituirsi parte civile) può presentare memorie, indicare elementi di prova ma non può partecipare all'udienza preliminare né al dibattimento, viceversa la parte civile può parteciparvi. In sostanza viene riconosciuto un certo potere processuale alla persona offesa solo se, dal momento in cui il pubblico ministero formula l'imputazione, esercita l'azione civile entro il processo penale³. L'inserimento dell'azione civile nel processo penale ha suscitato invero molte critiche poiché è anomalo che un soggetto privato sostenga la responsabilità dell'imputato nel processo penale affiancandosi alla parte pubblica, per far valere il diritto al risarcimento del danno; tanto più anomalo in quanto spesso la parte civile non mira concretamente al risarcimento del danno ma funge da ausiliario della parte pubblica per giungere ad una condanna dell'imputato. In un sistema processual-penalistico nel quale il giudicato penale esercita un'efficacia vincolante nel giudizio civile od amministrativo per il risarcimento dei danni, era in realtà inevitabile che si prevedesse l'inserimento dell'azione civile nel processo penale, poiché in caso contrario la normativa sarebbe stata viziata di legittimità

seppure in modo non prevalente (in tal senso Cass., sez. VI, 15 maggio 1998, in *Cass. Pen.*, 1999, 1477)

³ Tonini P., *op. cit.*

costituzionale in relazione all'art. 24 comma 2° della Costituzione, in quanto il titolare del diritto al risarcimento del danno avrebbe visto vanificato il suo diritto di difesa nel processo civile se, senza poter intervenire nel processo penale, si fosse trovato impossibilitato a far valere le proprie ragioni nel giudizio civile in conseguenza del vincolo espletato in detto giudizio da una sentenza irrevocabile di assoluzione⁴. Detto ciò, va ricordato che la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale è riconosciuta al soggetto danneggiato dal danno (a differenza di quanto stabilito dall'art. 22 c.p.p. abrogato che parlava di "persona alla quale il reato ha recato danno"). Conseguentemente, ora tale legittimazione compete non solo ad una persona fisica od a un ente o un'associazione dotati di personalità giuridica, ma anche ad un soggetto non munito di tale personalità, come ad esempio un comitato od un'associazione non riconosciuta. Va detto inoltre che l'azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata unicamente nel processo penale, dunque non nel procedimento. Ciò significa che essa presuppone l'esercizio dell'azione penale; infatti, l'art. 74 c.p.p. parla di processo penale e l'art. 79 c.p.p. prevede che la costituzione della parte civile possa avvenire "per l'udienza preliminare e successivamente fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p. (costituzione delle parti)". L'azione civile può anche venire proposta davanti al giudice civile e solo successivamente essere trasferita nel processo penale: ma ciò solo fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata

⁴ Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2006.

sentenza di merito, anche non passata in giudicato (art. 75 comma 1° c.p.p.). Dunque il processo penale utilizza strumenti propri del diritto civile per riconoscere alla vittima di reato il diritto di essere risarcita (almeno pecuniariamente) della perdita subita. Ancora in fase di sperimentazione e comunque lontana dalla mentalità dei tribunali ordinari italiani (esclusi i minorili nei quali trova applicazione in riferimento al DPR 448/88) è la mediazione penale, strumento pre e/o post processuale volto ad un incontro "riparatore", dal punto di vista emotivo, tra la vittima e l'autore del reato⁵. Fino ad ora comunque, la giurisprudenza, nell'ambito della tutela della vittima di reato, si è sempre addentrata nei meandri del diritto civile o meglio, nell'ambito del diritto civile *tout court* ha utilizzato teorie del penale per giustificare nuove forme di danno risarcibile: è il caso del "nuovo" danno esistenziale, terzo tra il danno morale ed il danno biologico, che trova il proprio fondamento risarcitorio nel nesso di causalità tra il danno ingiusto ed il conseguente risarcimento (come previsto ex art. 2043 c.c.), stabilendo che il nesso di causalità si ha quando la condotta è stata condizione dell'evento e non sono intervenuti fattori eccezionali ed utilizzando teorie proprie del diritto penale, quali la *conditio sine qua non*, per risalire appunto all'autore del danno ingiusto cagionato. Non va però dimenticato che il risarcimento civile ha funzione riparatoria, non punitiva (come nel penale); dunque se vi è stata una lesione di un diritto meritevole di tutela, questa va compensata. Al

⁵ Vezzadini S., *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato: esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, Clueb, Bologna, 2003.

centro della responsabilità civile vi è il danneggiato, al centro di quella penale il danneggiante. Per quanto riguarda il danno esistenziale, numerose sentenze ne riconoscono sempre più la rilevanza, non ritenendo più, come una volta, interrotto il nesso causale in presenza di fatti in realtà abbastanza comuni (e quindi non considerati eccezionali, come richiesto dalla norma)⁶. Resta però una tutela tutta civilistica anche all'interno del processo penale. Non rimane dunque che attendere che anche l'Italia conformi il proprio ordinamento con quanto previsto dalla decisione europea 2001/220/GAI del 15.03.2001, attuando una delle numerose proposte ora agli atti del Parlamento per applicare finalmente una legge sull'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime di reati⁷.

- Senesi L., *L'evoluzione della vittimologia e le reti di sostegno alle vittime*, Tesi di Laurea in Criminologia (relatore Prof. Balloni A.), Facoltà di Scienze Politiche, Università di Bologna, a.a. 1998-1999.
- Tonini P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2006.
- Vasaturo G., "Le proposte di riforma normativa a sostegno delle vittime di reato", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, N. 1, Gennaio-Aprile 2007, pp. 88-100.
- Vezzadini S., *Mediazione penale fra vittima ed autore di reato: esperienze statunitensi, francesi ed italiane a confronto*, Bologna, Clueb, 2003.

Bibliografia.

- Corra M., Riponti D. (a cura di), *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, Padova, Cedam, 1990.
- Gulotta G., Vagaggini M. (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Milano, Giuffrè, 1981.
- Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Torino, Giappichelli, 2006.

⁶ Vedi sent. Cass. 1996, 2000: "nel caso di malattia da trasfusione o da danno più grave causato da operazione chirurgica derivante da incidente stradale, non si intende interrotto il nesso causale poiché non si ritengono fatti eccezionali bensì abbastanza comuni da essere prevedibili dall'autore del fatto iniziale"; sent. Cass. 1994: "risarcimento del danno da morte del convivente more uxorio poiché viene equiparata la famiglia di fatto a quella legittima" o ancora sent. Cass. N. 500/99: "per il principio del bilanciamento, è il giudice a valutare di volta in volta gli interessi contrapposti".

⁷ Vasaturo G., "Le proposte di riforma normativa a sostegno delle vittime di reato", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. I, N. 1, Gennaio-Aprile 2007.